

Delibera n. 4/2025

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 110/2024 nei confronti di Seatour S.p.A. Adozione del provvedimento sanzionatorio e dell'ordine di cessazione della violazione ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera l), numero 1), e lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

L'Autorità, nella sua riunione del 9 gennaio 2025

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito anche: legge istitutiva), che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità oppure ART) e, in particolare:

- il comma 2, lettera a), che stabilisce che l'Autorità provvede a *“garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali (...) nonché, in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti ad esclusione del settore dell'autotrasporto merci”*;

- il comma 2, lettere b) e c), ai sensi delle quali l'Autorità provvede a *“definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori”* nonché a verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti interessati dei criteri così fissati;

- il comma 2, lettera f), ai sensi del quale *“Con riferimento al trasporto pubblico locale (...) determina la tipologia di obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve rispettare, nonché gli obiettivi di equilibrio finanziario; per tutti i contratti di servizio prevede obblighi di separazione contabile tra le attività svolte in regime di servizio pubblico e le altre attività”*;

- il comma 3, lettera b), ai sensi del quale *“determina i criteri per la redazione della contabilità delle imprese regolate (...)”*;

- il comma 3, lettera d), ai sensi del quale *“richiede a chi ne è in possesso le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni, nonché raccoglie da qualunque soggetto informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente”*;

- il comma 3, lettera f) ai sensi del quale *“ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare”*;

- il comma 3, lettera l), numero 1), ai sensi del quale *“applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata qualora i destinatari di una richiesta della stessa Autorità forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito”*;

VISTO il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni (di seguito anche: regolamento sanzionatorio);

VISTE le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017 (di seguito: linee guida);

VISTA la delibera dell'Autorità n. 154/2019, del 4 luglio 2019, con cui è stato approvato l'atto recante *“Conclusione del procedimento per l'adozione dell'atto di regolazione recante la revisione della delibera n. 49/2015, avviato con delibera n. 129/2017”* e, in particolare, la Misura 12 *“Obblighi di contabilità regolatoria e di separazione contabile per i CdS di trasporto pubblico locale passeggeri su strada”*, come modificata dalla delibera dell'Autorità n. 113/2021 recante *“Conclusione del procedimento per la definizione di modifiche alla Misura 12 dell'Allegato “A” alla delibera n. 154/2019, avviato con delibera 210/2020”* che, al punto 9, dispone – nella versione *ratione temporis* applicabile - che *“[a]nnualmente, ogni singola impresa di TPL, anche qualora facente parte di IA aggregata, trasmette all'Autorità gli schemi di contabilità regolatoria relativi all'esercizio precedente, di cui all'Annesso 3, entro 60 giorni dall'approvazione del proprio bilancio d'esercizio, specificando il CdS*

interessato e utilizzando i format e le specifiche istruzioni tecniche di supporto alla compilazione resi disponibili sul sito web istituzionale dell’Autorità; gli schemi sono corredati di una relazione illustrativa dei contenuti, la metodologia e le scelte di allocazione adottate. In caso di IA aggregata, il soggetto aggregante trasmette gli “Schemi Semplificati”, di cui al precedente punto 1, sub. a), con esclusivo riferimento alle eventuali componenti economiche e patrimoniali, afferenti al CdS interessato, non riconducibili ad attività svolte dalle singole imprese di TPL che compongono l’IA”;

VISTA

la comunicazione massiva del 14 luglio 2023 inviata a tutte le imprese affidatarie dei servizi di TPL su strada, relativamente agli obblighi di trasmissione dei dati di contabilità regolatoria, di cui alla Misura 12 della delibera n. 154/2019, come novellata dalla delibera n. 113/2021, contenente l’informazione relativa alla disponibilità del sistema SiMoT (Sistema di monitoraggio dati dei trasporti) per l’acquisizione dei suddetti dati, richiamando il termine di scadenza del 30 novembre 2023 per il caricamento e la trasmissione dei dati afferenti all’annualità 2022 e, in particolare, la nota prot. ART n. 29153/2023, del 14 luglio 2023, di pari contenuto, inviata a Seatour S.p.A. (di seguito, anche: Seatour o Società);

VISTA

la delibera n. 189/2023, del 6 dicembre 2023, con la quale a seguito della richiesta di proroga delle associazioni AGENS, ANAV e ASSTRA, pervenuta con nota acquisita al prot. ART n. 71707, del 28 novembre 2023, l’Autorità ha differito la scadenza della raccolta dati in oggetto al 15 gennaio 2024, come comunicato a Seatour in data 7 dicembre 2023 con nota prot. ART n. 76414/2023;

VISTA

la nota dell’Autorità prot. ART n. 19607/2024, del 20 febbraio 2024, con la quale si rappresentava la necessità di acquisire informazioni relative alla contabilità regolatoria, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera d), della legge istitutiva e si diffidava la Società ad ottemperare, entro la data del 4 marzo 2024, alla Misura 12 summenzionata, precisando altresì che, in caso di inottemperanza, l’Autorità avrebbe avviato *“un procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 37, comma 3 lett. l) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con riferimento al quale è prevista l’irrogazione di una sanzione pecuniaria sino all’1 per cento del fatturato”*;

VISTA

l’ulteriore nota prot. ART n. 23651/2024, del 4 marzo 2024, con la quale, facendo seguito alla diffida ad ottemperare, si rappresentava alla Società che il *“Sistema di monitoraggio dati dei trasporti - SiMoT”*, attraverso il quale avviene la raccolta dei dati di contabilità regolatoria delle imprese di TPL su strada, sarebbe stato accessibile sino alla data del 25 marzo 2024;

VISTA

la successiva nota prot. ART n. 38184/2024, del 10 aprile 2024, con la quale è stata trasmessa un’ulteriore diffida ad ottemperare alla Misura 12 della delibera n. 154/2019 entro la data del 20 maggio 2024;

- RILEVATO** che la Società non ha provveduto, entro il termine del 20 maggio 2024, a trasmettere la documentazione relativa alla rilevazione dati per l'annualità 2022 in materia di contabilità regolatoria delle imprese TPL su strada, coerentemente con le previsioni della summenzionata Misura 12 della delibera n. 154/2019, come novellata dalla delibera n. 113/2021;
- CONSIDERATO** che il *"Sistema di monitoraggio dati dei trasporti - SiMoT"* è stato comunque reso accessibile alle imprese sino al 20 giugno 2024 per favorire la trasmissione dei dati;
- VISTA** la delibera n. 110/2024, del 25 luglio 2024, notificata in pari data con nota prot. ART n. 70673/2024, con cui l'Autorità ha contestato a Seatour l'inottemperanza alle richieste dell'Autorità di trasmissione dei dati in materia di contabilità regolatoria relativi all'annualità 2022, di cui alla Misura 12 della delibera n. 154/2019, come modificata dalla delibera n. 113/2021, e ha, conseguentemente, avviato un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera l), numero 1), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- PRESO ATTO** che, a seguito della notifica di avvio del procedimento sanzionatorio, di cui alla summenzionata delibera n. 110/2024, la Società non ha esercitato i propri diritti di partecipazione, non trasmettendo memorie difensive e documenti al responsabile del procedimento, né chiedendo di essere audita innanzi all'Ufficio;
- VISTE** le risultanze istruttorie relative al presente procedimento comunicate a Seatour, con nota prot. ART n. 112580/2024 del 7 novembre 2024, previa autorizzazione del Consiglio in pari data, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera b), del Regolamento sanzionatorio;
- PRESO ATTO** che, neppure a seguito della comunicazione delle risultanze istruttorie, la Società ha esercitato i propri diritti di partecipazione, contraddittorio e difesa, non trasmettendo memorie di replica, né chiedendo di essere audita innanzi al Consiglio;
- VISTA** la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
- CONSIDERATO** quanto rappresentato nella relazione istruttoria con riferimento alla contestata violazione ed in particolare che:
- dalla documentazione agli atti risulta che Seatour non ha provveduto, entro il suddetto termine del 20 maggio 2024, a trasmettere la documentazione relativa alla rilevazione dati per l'annualità 2022 in materia di contabilità regolatoria delle imprese TPL su strada, coerentemente con le previsioni della summenzionata Misura 12 della delibera n. 154/2019, come novellata dalla delibera n. 113/2021;
 - la Società non ha provveduto alla trasmissione dei dati richiesti neppure dopo la notifica di avvio del procedimento sanzionatorio, di cui alla delibera n. 110/2024, del 25 luglio 2024, ed ancora a tutt'oggi persiste l'inottemperanza;

- tali dati sono di fondamentale rilevanza per l'esercizio delle funzioni dell'Autorità in materia di Trasporto pubblico locale e regionale, in relazione alle quali essa ha previsto gli obblighi di separazione contabile e contabilità regolatoria e la trasmissione dei relativi dati;

RITENUTO

pertanto, di accertare, nei confronti di Seatour, l'inottemperanza alle richieste dell'Autorità di trasmissione dei dati in materia di contabilità regolatoria relativi all'annualità 2022, di cui alla Misura 12 della delibera n. 154/2019, come modificata dalla delibera n. 113/2021, e, conseguentemente, di procedere all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dell'articolo 37, comma 3, lettera l), numero 1), della legge istitutiva;

CONSIDERATO

quanto riportato nella relazione dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni con riferimento alla determinazione dell'ammontare della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 25 del regolamento sanzionatorio e delle linee guida, e in particolare che:

- i. ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 689/1981, la sanzione deve essere commisurata, all'interno dei limiti edittali individuati da legislatore, *"alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche"*;
- ii. sotto il profilo della gravità della violazione, rileva la circostanza che l'inottemperanza, nei termini assegnati, all'obbligo di trasmettere i dati richiesti non ha consentito l'ordinario svolgimento delle attività dell'Autorità ed ha inciso sul buon andamento delle funzioni connesse all'esercizio delle sue competenze in materia di Trasporto pubblico locale e regionale, con particolare riferimento alla separazione contabile e alla contabilità regolatoria;
- iii. l'agente non risulta aver posto in essere azioni per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, tant'è che persiste tuttora l'inottemperanza;
- iv. non sussiste la reiterazione;
- v. in relazione alle condizioni economiche dell'agente, dall'ultimo bilancio disponibile della Società emerge che la stessa ha esposto un valore totale dei ricavi delle vendite, delle prestazioni e di altri proventi, per l'esercizio 2022, pari ad euro 4.286.903,00 ed una perdita di euro 848.425,00;
- vi. per le considerazioni su esposte e sulla base delle linee guida, risulta congruo:
 - (i) determinare l'importo base della sanzione nella misura di euro 8.000 (ottomila/00);
 - (ii) applicare sul predetto importo base una riduzione pari a euro 1.000 (mille/00), in considerazione delle condizioni economiche dell'agente;
 - (iii) non applicare, sul predetto importo base alcuna maggiorazione;
 - (iv) irrogare, conseguentemente, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 7.000,00 (settemila/00);

- RITENUTO** pertanto di procedere all'irrogazione della sanzione nella misura di euro 7.000,00 (settemila/00), ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera l), numero 1), della legge istitutiva;
- CONSIDERATO** inoltre quanto rappresentato nella relazione istruttoria relativamente alla permanenza della violazione contestata, atteso che risulta tuttora in corso l'inottemperanza alle richieste dell'Autorità dei dati in materia di contabilità regolatoria relativi all'annualità 2022 di cui alla Misura 12 della delibera n. 154/2019, come modificata dalla delibera n. 113/2021;
- RITENUTO** conseguentemente, che siano sussistenti i presupposti per l'adozione, nei confronti di Seatour, di un ordine di cessazione della violazione ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con cui si intimi alla Società di trasmettere i dati richiesti;
- RITENUTO** congruo fissare in sessanta giorni il termine per dare esecuzione all'ordine di cessazione della violazione;

tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. è accertata, nei termini di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamati, nei confronti di Seatour S.p.A. l'inottemperanza entro il termine fissato, a tutt'oggi perdurante, alle richieste dell'Autorità dei dati in materia di contabilità regolatoria relativi all'annualità 2022, di cui alla Misura 12 della delibera n. 154/2019, come modificata dalla delibera n. 113/2021;
2. per la violazione di cui al punto 1, è irrogata, nei confronti di Seatour S.p.A., la sanzione pecuniaria di euro 7.000,00 (settemila/00), ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera l), numero 1), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
3. la sanzione di cui al punto 2 deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, tramite versamento da effettuarsi mediante l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "Servizi on-line PagoPA" (al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>), indicando, nel campo 'causale': "sanzione amministrativa – delibera n. 4/2025";
4. decorso il termine di cui al punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo;

5. in relazione al perdurare dell'inottemperanza di cui al punto 1, è, inoltre, adottato, nei confronti di Seatour S.p.A., per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, un ordine di cessazione della violazione e di adozione delle relative misure di ripristino, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
6. si ordina, pertanto, a Seatour S.p.A. di porre fine alla violazione di cui al punto 1, trasmettendo, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, i dati richiesti; a tal fine, il "Sistema di monitoraggio dati dei trasporti - SiMoT", attraverso il quale avviene la raccolta dei dati di contabilità regolatoria delle imprese di TPL su strada, è stato reso accessibile per la Società sino alla data del 10 marzo 2025;
7. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, a Seatour S.p.A. ed è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro sessanta giorni, ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte o, entro centoventi giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 9 gennaio 2025

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)